

CGILCENTRO
INFORMATIVO**FISAC****INTESA  SANPAOLO**SEGRETERIE FISAC/CGIL
GRUPPO INTESA SANPAOLO

Attivata per gli Apprendisti la possibilità di aderire al Fondo Pensioni

Con l'accordo sindacale del 26/9/2006 sono state apportate le modifiche allo Statuto del Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo per consentire l'iscrizione ai colleghi con Contratto di Apprendistato.

Gli apprendisti potevano effettuare la loro adesione solo dopo l'approvazione delle modifiche da parte della COVIP, l'autorità di vigilanza sui fondi pensione, con il meccanismo del silenzio-assenso dopo 90 giorni dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Delegati avvenute a metà novembre.

Pertanto, gli apprendisti possono ora iscriversi al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo. La modulistica è reperibile sul nostro sito FISAC-CGIL o su Green Village.

Ricordiamo che gli apprendisti in servizio al 26/9/2006 possono aderire al Fondo entro il 30/9/2007 richiedendo la decorrenza retroattiva dell'iscrizione dalla data di assunzione: *in questo modo si avrà diritto al versamento del 3% di contribuzione da parte dell'azienda dalla data di assunzione stessa.*

Per gli assunti dopo il 26/9/2006 valgono i termini previsti dallo Statuto: se l'iscrizione avviene entro un anno dalla data di assunzione, possono richiedere di far decorrere la propria adesione dalla stessa data di assunzione.

Riteniamo possa essere utile riepilogare la normativa del Fondo Pensioni Sanpaolo.

Fondo Pensioni Gruppo SanPaolo Imi

Il Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi è stato istituito il 7/11/1998, a seguito di intese sindacali che hanno regolamentato in maniera organica l'assetto della previdenza complementare, esistente al SanPaolo già dal 1982. Il Fondo Pensioni, che è un fondo di previdenza "complementare", cioè un fondo a "contribuzione definita" gestito secondo il sistema della capitalizzazione individuale.

Adesione

L'iscrizione al Fondo è volontaria.

Il personale, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, può iscriversi in qualsiasi momento. Tuttavia, se si iscrive entro un anno dalla data di assunzione, può chiedere di far decorrere la propria adesione dalla stessa data di assunzione.

Contribuzione

La "posizione individuale" di ogni iscritto è alimentata dalla contribuzione dell'azienda, da quella del personale, dall'eventuale TFR versato, nonché da altri versamenti.

Centro informativo Fisac/CGIL

- *Contribuzione dell'azienda*

La percentuale di contribuzione aziendale per i nuovi assunti è il **3%**, che sarà elevata al 3,50% dal 1/1/2008.

- *Contribuzione del personale*

L'iscritto può versare dallo 0% e sino al 14% della propria retribuzione imponibile utile ai fini della determinazione del TFR. Vanno indicate percentuali rappresentate da numeri interi, senza frazioni decimali: ad esempio 1% o 2%, ecc.

La scelta operata per la contribuzione al Fondo Pensioni, effettuata al momento dell'iscrizione, può essere variata annualmente entro il 30 novembre di ogni anno: la nuova contribuzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La facoltà di modifica comprende anche la possibilità di sospendere l'apporto contributivo, indicando la percentuale dello 0%.

La disciplina fiscale prevede che i contributi versati siano esenti da tassazione, e quindi dedotti dal reddito imponibile IRPEF annuo, nel limite di € 5.164,57, sommando sia quelli del lavoratore sia quelli dell'azienda e non considerando il versamento del TFR. La deducibilità dei contributi è riconosciuta direttamente dal datore di lavoro: ciò si traduce in una riduzione della base imponibile e quindi in una riduzione dell'IRE. Il risparmio sarà pari alle imposte che non verranno pagate in busta paga: per un versamento pari a € 100 nel fondo pensione la riduzione netta in busta paga sarà di € 60/70 circa, quindi un risparmio di tasse pari a € 30/40 circa.

- *Trattamento di Fine Rapporto*

Per i nuovi iscritti con prima occupazione successiva al 28/4/1993 è comunque obbligatorio il versamento del 100% del TFR in maturazione.

Prestazioni

Il fondo garantisce ad ogni lavoratore una prestazione legata a quanto accumulato nella "posizione individuale".

Il collega al momento del pensionamento potrà optare per un trattamento pensionistico complementare sotto forma di rendita vitalizia, di capitale o in forma mista. **I nuovi iscritti hanno la possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 50% dell'ammontare maturato; la differenza è erogata come rendita.**

La **rendita vitalizia** è calcolata con criteri assicurativi e pertanto è basata, oltre che sull'ammontare della posizione individuale, sulla speranza di vita dell'iscritto (ricavata dalle tavole demografiche di mortalità in base al sesso e all'età) al momento del pensionamento. La rendita è rivalutata annualmente. Può essere reversibile a favore di beneficiari indicati dall'iscritto: in tal caso, l'importo erogato sarà calcolato anche sulla speranza di vita del soggetto indicato. La prestazione è, di norma, erogata tramite una Compagnia d'assicurazione convenzionata con il Fondo.

La **prestazione in capitale** consiste nell'erogazione, in unica soluzione, di una somma (l'intera posizione individuale o quota parte di essa) definita sulla base della scelta effettuata al momento del pensionamento ed è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato.

Disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche

Le prestazioni erogate dal Fondo, compresi eventuali anticipi e riscatti del montante accumulato, sono tassate con un nuovo meccanismo più favorevole rispetto al passato:

- le prestazioni erogate al raggiungimento del diritto a pensione, sia in capitale sia in rendita, sono soggette ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 15% applicata sul montante al netto delle quote già tassate in fase di accumulo (rendimenti del Fondo ed eventuali contributi eccedenti il limite di deducibilità). L'aliquota è ridotta ulteriormente dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al Fondo successivo al 15esimo, fino alla misura minima del 9%.
- le altre prestazioni, ad esclusione degli anticipi per spese sanitarie che sono assoggettati alla tassazione precedentemente descritta, scontano un'aliquota fissa del 23%. Su questa tassazione siamo ancora in attesa di ulteriori chiarimenti.

Cessazione del rapporto di lavoro

Quando l'iscritto cambia lavoro o cessa di lavorare senza aver maturato il diritto a pensione, può trasferire la propria posizione individuale (capitale accumulato) presso un altro fondo pensioni, anche in quelli cosiddetti "individuali" (fondi aperti o polizze), altrimenti gli verrà restituito l'intero importo.

In questo ultimo caso è previsto che la prestazione per le somme maturate dal 1/1/2001 sia assoggettata ad imposizione fiscale con le modalità della tassazione progressiva sui redditi (scaglioni IRPEF). E' evidente una penalizzazione per il lavoratore: la giustificazione è che i benefici fiscali sono dati a chi raggiunge il diritto a pensione.

Decesso del dipendente in servizio

L'intero ammontare della posizione individuale viene corrisposta agli eredi, previo inoltre al Fondo di apposita richiesta. In assenza di eredi, l'iscritto può indicare al Fondo eventuali beneficiari per il capitale maturato al momento del decesso.

Anticipi del capitale

L'iscritto può chiedere delle anticipazioni della posizione individuale per le motivazioni previste dalla normativa generale:

- per spese sanitarie straordinarie riconosciute dalla struttura sanitaria pubblica - si può ottenere in qualunque momento nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato.
- per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli - si può ottenere trascorsi 8 anni dall'iscrizione al Fondo nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato;
- per motivi vari - si può ottenere trascorsi 8 anni dall'iscrizione al Fondo nel limite massimo del 30% dell'importo accumulato; il Fondo non procede ad alcuna verifica circa le motivazioni della richiesta.

L'anticipazione può essere reiterata nel tempo anche per la stessa motivazione.

In ogni caso, non è possibile superare il limite del 75% degli importi accumulati, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni già ottenute in precedenza.

Gestione patrimoniale

Il Fondo pensioni è gestito finanziariamente con la formula del "multicomparto", adottando il sistema della contabilità in quote, che permette la valorizzazione mensile delle quote stesse.

Il personale, con l'iscrizione al Fondo, deve scegliere il profilo di rischio per l'investimento della propria posizione individuale tra 5 comparti:

- difensivo;
- prudentiale;
- equilibrato;
- aggressivo;
- etico.

La scelta del comparto, oltre che dipendere dalla propria propensione al rischio, permetterà una linea di investimento che tenga conto delle esigenze previdenziali in relazione alla distanza temporale dal diritto a pensione e alla previsione di eventuali richieste di anticipo dello zainetto.

E' prevista la possibilità di richiedere, entro il 31 ottobre di ogni anno, il trasferimento della propria posizione individuale dal comparto scelto ad altro comparto, con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno successivo. A questo proposito, ricordiamo che le linee di investimento hanno efficacia negli orizzonti temporali previsti per ciascun comparto: è pertanto sconsigliabile il passaggio da un comparto all'altro se non dettato da un evidente cambiamento delle proprie esigenze previdenziali.

23 febbraio 2007

SEGRETERIE FISAC/CGIL
Gruppo Intesa SanPaolo